

Sentenza n. 31 del 2006 - conflitto di attribuzione: demanio idrico

La Regione Lombardia ha promosso un conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso una circolare della Direzione Generale dell'Agenzia del demanio con cui si descrive, a beneficio degli uffici periferici, il procedimento di alienazione delle aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà altrui; la circolare interpreta la norma di riferimento (art. 5 *bis* del d.l. n. 143 del 2003 convertito dalla legge n. 212 del 2003) in maniera tale da escludere qualunque coinvolgimento delle Regioni all'interno del procedimento stesso.

Il primo profilo di illegittimità prospettato dalla Regione, la violazione del principio costituzionale della leale collaborazione, è quello sul quale si è decisa la controversia.

La premessa della Corte è che la norma statale regolativa del procedimento di alienazione, che non prevede esplicitamente un ruolo endoprocedimentale regionale, non possa essere interpretata al di fuori del contesto normativo e istituzionale in cui si inseriscono tutte le disposizioni riguardanti beni pubblici destinati a soddisfare interessi ricadenti negli ambiti di competenza dei diversi enti preposti dalla Costituzione e dalla legge al governo del territorio.

A questo riguardo assume una particolare rilevanza la circostanza che la normativa vigente abbia attribuito alle Regioni e agli enti locali le funzioni gestionali relative ai beni del demanio idrico, statuendo al contempo che i proventi dei canoni d'utilizzo siano introitati dalle Regioni stesse.

L'esercizio dei poteri dominicali statuali sui beni appartenenti a siffatta categoria, continua la Corte, deve necessariamente ispirarsi al principio costituzionale di leale collaborazione, proprio perché occorre bilanciare l'interesse dello Stato proprietario e gli interessi delle collettività locali fruitrici dei beni.

E proprio questa esigenza di leale collaborazione si è concretizzata e precisata nell'ambito del sistema delle Conferenze Stato-Regioni ed autonomie locali: in sede di Conferenza unificata è stato infatti concordato che il provvedimento finale di sdemanializzazione dei beni del demanio idrico possa essere assunto solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e Province autonome.

In mancanza di una chiara e inequivocabile volontà legislativa contraria si deve quindi ritenere che un'interpretazione sistematica dell'art. 86 del d.lgs. n.112 del 1998 (sul conferimento a Regioni ed enti locali delle funzioni di gestione dei beni del demanio idrico), dell'accordo Stato-Regioni del 2002 sempre in tema di demanio idrico e dell'art. 5 *bis* del d.l. n. 143 del 2003 porti alla conclusione che la Regione abbia titolo per valutare la sussistenza di eventuali ragioni ostative alla cessione a terzi di beni del demanio idrico.

La chiusura unilaterale del procedimento, come prevista dall'atto impugnato, menoma in modo illegittimo la sfera di attribuzioni della Regione con riferimento alla succitata categoria di beni demaniali. Per questo motivo la Corte dichiara che non spetta allo Stato, e per esso all'Agenzia del demanio, escludere la partecipazione delle Regioni al procedimento di alienazione di aree situate sul territorio regionale e appartenenti al demanio idrico dello Stato; viene conseguentemente annullata la circolare in oggetto.

